



Unione Giovani Dottori Commercialisti
ed Esperti Contabili di Biella



D. Lgs. 21.11.2007 n. 231
ANTIRICICLAGGIO e ANTITERRORISMO

TITOLARI EFFETTIVI E REGISTRO ISTITUTIVO
IL D.I. MEF - MISE n. 55/2022 E I PROVVEDIMENTI SUCCESSIVI

Dott. Rag. Giuseppina Spanò

16.9.2022

RIFERIMENTI NORMATIVI IN MATERIA DI ANTIRICICLAGGIO

- **D. Lgs. 22.6.2007 n. 109** Misure per prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo e l'attività dei paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale, in attuazione della Direttiva 2005/60/CE.
- **D. Lgs. 21.11.2007 n. 231** Attuazione della III Direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della Direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione (e successive modificazioni).

Il provvedimento ha subito recenti modifiche ma non è stato abrogato - pertanto il testo di riferimento in materia è ancora questo.

Entrata in vigore : dal 29.12.2007 tranne l'art. 49 (che riguarda i limiti ai contanti che entrò in vigore il 30.4.2008)

Definizione di riciclaggio

**IL RICICLAGGIO
CONSISTE NEL RIMETTERE
IN CIRCOLAZIONE
NELL'ECONOMIA LEGALE,
DENARO , BENI O UTILITA' DERIVANTI DA ATTIVITA' ILLECITE**

OVVERO

**COMPIERE IN RELAZIONE A ESSI ALTRE OPERAZIONI,
IN MODO DA OSTACOLARE L'IDENTIFICAZIONE DELLA
LORO PROVENIENZA DELITTUOSA**

Definizione di riciclaggio

**CONVERSIONE O TRASFERIMENTO DI BENI PROVENIENTI
DA ATTIVITA' CRIMINOSE
PER OCCULTARE O DISSIMULARE LA REALE NATURA**

**ACQUISTO, DETENZIONE O UTILIZZAZIONE DI BENI,
ESSENDO A CONOSCENZA DELLA PROVENIENZA DA
ATTIVITA' CRIMINOSE**

Definizione di riciclaggio

**LA PARTECIPAZIONE O
L'ASSOCIAZIONE
A UNO DEGLI ATTI PRECEDENTI ANCHE**

**AIUTANDO
ISTIGANDO
CONSIGLIANDO**

**QUALCUNO A COMMITTERLI
OPPURE AGEVOLANDONE L'ESECUZIONE**

ART. 2 D.LGS. 231/2007
DEFINIZIONE DI FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO

*QUALSIASI ATTIVITÀ DIRETTA, CON QUALSIASI MEZZO, ALLA RACCOLTA,
ALLA PROVVISTA, ALL'INTERMEDIAZIONE, AL DEPOSITO, ALLA CUSTODIA
O ALL'EROGAZIONE DI FONDI O DI RISORSE ECONOMICHE, IN
QUALUNQUE MODO REALIZZATI, DESTINATI AD ESSERE, IN TUTTO O IN
PARTE, UTILIZZATI AL FINE DI COMPIERE UNO O PIÙ DELITTI CON
FINALITÀ DI TERRORISMO O IN OGNI CASO DIRETTI A FAVORIRE IL
COMPIMENTO DI UNO O PIÙ DELITTI CON FINALITÀ DI TERRORISMO
PREVISTI DAL CODICE PENALE, E CIÒ INDIPENDENTEMENTE
DALL'EFFETTIVO UTILIZZO DEI FONDI E DELLE RISORSE ECONOMICHE
PER LA COMMISSIONE DEI DELITTI ANZIDETTI*


Riciclaggio

Repressione



Codice penale

Prevenzione e contrasto



Normativa antiriciclaggio
(D.Lgs 231/2007)

Struttura del D. Lgs. 231-2007

Dopo il D. Lgs. n. 90 / 2017

TITOLO I " Disposizioni di carattere generale "

=====

Capo I – Ambito di applicazione artt. 1 - 3

Capo II – Autorità, vigilanza e PA artt. 4 - 11

Capo III – Cooperazione nazionale ed internaz. artt. 12 – 13

**Capo IV – Analisi e valutazione del rischio (cliente ed
operazione) artt. 14 - 16**

Struttura del D. Lgs. 231-2007 Dopo il D. Lgs. n. 90 / 2017

TITOLO II " Obblighi "

Capo I Obblighi di adeguata verifica della clientela artt. 17 - 48

Sez I artt. 17 – 22 (AVC – titolare effettivo – dichiarazione del cliente)

Sez II artt. 23 – 25 (specificità AVC semplificata e rafforzata)

Sez.III artt. 26 – 30 (AVC da parte dei terzi – altri professionisti che già hanno effettuato l'AVC)

Capo II Obblighi di conservazione (fascicolo) artt. 31 – 34

Capo III Obblighi di segnalazione (operazioni sospette – SOS) artt. 35 – 41

Capo IV Obbligo di astensione art. 42

Capo V Disposizioni specifiche per i soggetti convenzionati e agenti di Istituti di pagamento e di Istituti di moneta elettronica artt. 43 – 45

Capo VI Obblighi di comunicazione artt. 46-47 (anche oggettive secondo parametri ancora da emanare)

Capo VII Segnalazione di violazioni art. 48(da parte di dipendenti di strutture di studio particolarmente articolate , da eseguire in autonomia rispetto al titolare o responsabile antiriciclaggio dello studio (RA)

Struttura del D. Lgs. 231-2007

Dopo il D. Lgs. n. 90 / 2017

**TITOLO III "Misure ulteriori " artt. 49 (limiti ai contanti) –
51 (comunicazioni alle Ragionerie territoriali di Stato – RTS -
infrazioni alle limitazioni ai contanti –da poco anche tramite SIAR)**

=====

**TITOLO IV " Disp. specifiche per i prestatori di servizi di gioco "
artt. 52 - 54**

=====

TITOLO V " Disposizioni sanzionatorie e finali "

=====

Capo I Sanzioni penali art. 55

Capo II Sanzioni amministrative artt. 56 – 69

Capo III Disposizioni finali artt. 70 – 75

D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231.

***ARTICOLO 2
FINALITA' E PRINCIPI***

LE DISPOSIZIONI DEL DECRETO SI APPLICANO AL FINE DI PREVENIRE L'USO DEL SISTEMA FINANZIARIO E DI QUELLO ECONOMICO PER FINALITÀ DI RICICLAGGIO O DI FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO

IL DECRETO DETTA MISURE OBBLIGATORIE PER TUTELARE L'INTEGRITÀ DI TALI SISTEMI E LA CORRETTEZZA DEI COMPORTAMENTI DI CHI LO DEVE OSSERVARE

I SOGGETTI OBBLIGATI TENGONO CONTO DEI DATI E DELLE INFORMAZIONI ACQUISITI O POSSEDUTI NELL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' PROFESSIONALE

***OBBLIGO DI ASTENSIONE
ART. 42***

**IL PROFESSIONISTA CHE NON E' IN GRADO DI
RISPETTARE L'OBBLIGO DI ADEGUATA VERIFICA DELLA
CLIENTELA, O CHE HA IL SOSPETTO
CHE L'OPERAZIONE E' DI RICICLAGGIO
O MIRATA AL FINANZIAMENTO AL TERRORISMO
HA L'OBBLIGO DI ASTENERSI DAL COMPIERLA, E
SE L'INCARICO E' STATO GIA' ISTAURATO HA L'OBBLIGO
DI PORRE FINE ALLA PRESTAZIONE**

***OBBLIGO DI ASTENSIONE
ART. 42***

L'ASTENSIONE NON OPERA NEI CASI IN CUI I PROFESSIONISTI:
ESPLICANO COMPITI DI DIFESA O RAPPRESENTANZA DEL CLIENTE
DINANZI AUTORITA' GIUDIZIARIA O IN RELAZIONE A TALE
PROCEDIMENTO

D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231

***ARTICOLO 3
SOGGETTI OBBLIGATI***

- **INTERMEDIARI BANCARI E FINANZIARI**
- **ALTRI OPERATORI FINANZIARI per es. CAMBIOVALUTA**
- **SOGGETTI CHE SVOLGONO IN MANIERA PROFESSIONALE (ABITUALE) ATTIVITA' IN MATERIA DI CONTABILITA' E TRIBUTI ANCHE PER I PROPRI ASSOCIATI O ISCRITTI COMPRESI CENTRI DI SERVIZIO – ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA DI IMPRENDITORI E COMMERCianti - CAF – PATRONATI**

D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231

ARTICOLO 3

PROFESSIONISTI OBBLIGATI

- **ISCRITTI NELL'ALBO DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI**
- **ISCRITTI NELL'ALBO DEI CONSULENTI DEL LAVORO**
- **REVISORI LEGALI / SOCIETA' DI REVISIONE LEGALE**

D. Lgs. 21 novembre 2007 n. 231

ART. 3 SOGGETTI OBBLIGATI

i NOTAI e gli AVVOCATI

solo in alcuni casi

**quando, in nome o per conto dei propri clienti, compiono
qualsiasi operazione di natura finanziaria o immobiliare e
quando assistono i propri clienti nella predisposizione o
nella realizzazione di operazioni riguardanti operazioni
finanziarie – immobiliari - commerciali**

ULTIME NOVITA' LEGISLATIVE

D. Lgs. n. 90-2017 in vigore dal 4.7.2017

- che è intervenuto per la prima volta relativamente all'acquisizione delle informazioni che devono assumere le imprese dotate di P.G, le P.G. private e i fiduciari di trust espressi, sulla propria titolarità effettiva nonché per la comunicazione e accesso alle informazioni sulla loro titolarità effettiva presso i Registri delle Imprese

D. Lgs. n. 125-2019 in vigore dal 10.11.2019

- che è intervenuto relativamente all'acquisizione delle informazioni che devono assumere coloro che esercitano diritti, poteri e facoltà equivalenti ai fiduciari di trust espressi , in istituti giuridici affini, sulla propria titolarità effettiva nonché per la comunicazione e accesso alle informazioni sulla loro titolarità effettiva presso i Registri delle Imprese

ALTRE NOVITA' D.LGS. 25.5.2017 n. 90 PER I PROFESSIONISTI

- **ELIMINAZIONE DEL REGISTRO INFORMATICO o CARTACEO**
- **RAFFORZAMENTO DELL'OBBLIGO DI CONSERVAZIONE DEI DATI E INFORMAZIONI ALL'INTERNO DEL FASCICOLO (art. 31)**
- **FIGURA DELL'ESECUTORE**
- **PEP ANCHE PER GLI ITALIANI**
- **RAFFORZAMENTO INDIVIDUAZIONE TITOLARE EFFETTIVO**
- **TUTELA DEL SEGNALANTE (art. 38)**
- **NUOVO SISTEMA SANZIONATORIO (cumulo giuridico e favor rei)**

NOVITA' D.LGS. 25.5.2017 n. 90 PER I PROFESSIONISTI

ESECUTORE

E' un delegato ad operare in nome e conto del cliente o al quale sono conferiti poteri di rappresentanza (es. in rappresentanza di una persona fisica residente all'estero)

E' bene che venga accertato l'ambito dei poteri per rapportarsi correttamente con esso

Figura che può aggiungersi a quella del cliente e del titolare effettivo


NOVITA' D.LGS. 25.5.2017 n. 90 PER I PROFESSIONISTI

PERSONA POLITICAMENTE ESPOSTA (PEP)

art. 1 comma 2 lett. dd)

- persone fisiche anche italiane che occupano o hanno cessato di occupare
da meno di un anno importanti cariche pubbliche

DETTAGLIATAMENTE
INDICATE NELLA
NORMATIVA



LORO FAMILIARI



CHI NOTORIAMENTE
INTRATTIENE COI PEP STRETTI
LEGAMI

**ADEGUATA VERIFICA RAFFORZATA
PEP – PERSONA POLITICAMENTE ESPOSTA
ART. 1 COMMA 2 LETT. dd)**

ESEMPIO P.E.P. :

PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

DEPUTATI E SENATORI

GIUDICI CORTE COSTITUZIONALE E SIMILI

AMBASCIATORE

DIRETTORE GENERALE ASL

SINDACO COMUNE CON POPOLAZIONE NON INFERIORE A

15.000 ABITANTI

NOVITA' D.LGS. 125 – 2019 PER I PEP

E' « PEP» ANCHE LA PERSONA FISICA CHE :

- *detiene, congiuntamente, alla persona politicamente esposta, la titolarità effettiva di enti giuridici, trust e istituti giuridici affini*
- *intrattiene con la persona politicamente esposta stretti rapporti d'affari*

NOVITA' D.LGS. 125 – 2019 PER I PEP

E' «PEP» ANCHE CHI NOTORIAMENTE INTRATTIENE STRETTI LEGAMI COI PEP

C.D. “ TITOLARITA' CONGIUNTA “



*ACQUISIZIONE DICHIARAZIONE DEL CLIENTE PER
SE' E PER IL TITOLARE EFFETTIVO
(modello AV.4 modulistica CNDCEC)*

NOVITA' D.LGS. 125 – 2019 PER I PEP

LA RILEVANZA DELLA QUALIFICA OPERA QUANDO

IL PEP AGISCE QUALE PRIVATO

E NON QUANDO AGISCE NEI SUOI POTERI E FUNZIONI

NOVITA' D.LGS. 125 – 2019 PER I PEP
ART. 24



ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA RAFFORZATA
DA PARTE DEI SOGGETTI OBBLIGATI

ADEGUATA VERIFICA RAFFORZATA
ART. 25 – MODALITA' DI ESECUZIONE

Accertare identità con documenti e informazioni supplementari

Attenzionare particolarmente scopo e natura

**Controllo costante, continuo e rafforzato
(ad intervalli più ravvicinati nel tempo)**

**Nel caso di PEP adottare misure per stabilire
l'origine dei fondi e del patrimonio**

NOVITA' D.LGS. 25.5.2017 n. 90 PER I PROFESSIONISTI

**RAFFORZAMENTO DELL'INDIVIDUAZIONE DEL TITOLARE EFFETTIVO CHE VA
INDIVIDUATO IN TUTTI I CASI (art. 20)**

PRECEDENTEMENTE

IN ALCUNI CASI (PER ES. COOPERATIVE O CONDOMINII O ASSOCIAZIONI
CULTURALI E SIMILI) , LA NORMATIVA CONTEMPLAVA LA POSSIBILITA' DI
NON INDIVIDUARE ALCUN TITOLARE EFFETTIVO

NOVITA' D.LGS. 25.5.2017 n. 90 PER I PROFESSIONISTI

**RAFFORZAMENTO DELL'INDIVIDUAZIONE DEL TITOLARE EFFETTIVO CHE VA
INDIVIDUATO IN TUTTI I CASI (art. 20)**

ATTUALMENTE

INVECE IN PRESENZA DI COOPERATIVE O CONDOMINII O ASSOCIAZIONI
CULTURALI E SIMILI **SI DEVE INDIVIDUARE SEMPRE UNA PERSONA FISICA**
(PER ES. IL PRESIDENTE DELLA COOP O DELL'ASSOCIAZIONE E CHI NE HA LA
RAPPRESENTANZA OPPURE L'AMMINISTRATORE DEL CONDOMINIO)

***RIFERIMENTI NORMATIVI IN MATERIA DI ANTIRICICLAGGIO
V DIRETTIVA ANTIRICICLAGGIO UE 2018/843 - D. LGS. N. 125/2019***

***- VALUTE VIRTUALI E PRESTATORI DI SERVIZIO DI
PORTAFOGLIO DIGITALE i cosiddetti WALLET***

- AGENTI IMMOBILIARI

***QUANDO INTERVENGONO NELLA LOCAZIONE DI
UN BENE IMMOBILE CON UN CANONE MENSILE
= oppure > di € 10.000***

***-COMMERCianti DI COSE ANTICHE-OPERE D'ARTE-GALLERIE
D'ARTE – CASE D'ASTA***

***QUANDO INTERVENGONO IN OPERAZIONI DI VALORE
= oppure > di € 10.000***

documenti CNDCEC (organismo di autoregolamentazione art.11 D.Lgs. n.231/2007)

Regole tecniche emanate a gennaio 2019

obbligatorie

Linee guida emanate a maggio 2019

indicative ma importanti da adottare per uniformità dei comportamenti fra tutti gli iscritti ODCEC

argomenti trattati :

- valutazione del rischio (artt. 15-16 d.lgs. 231/2007)

- adeguata verifica della clientela (artt. 17- 30 d.lgs. 231/2007)

- conservazione dei documenti, dei dati e delle informazioni (artt. 31, 32 e 34 d.lgs. 231/2007)

Linee guida emanate a maggio 2019

ALLEGATI - MODULISTICA DA UTILIZZARE NEGLI STUDI

AV.0 – AUTOVALUTAZIONE DEL RISCHIO DI STUDIO (artt. 15 e 16 d.lgs. 231/2007)

AV.1 – SCHEDA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO - Determinazione del rischio effettivo e della tipologia di adeguata verifica della clientela da adottare

AV.2 – CHECK-LIST AI FINI DELLA FORMAZIONE DEL FASCICOLO DEL CLIENTE

AV.3 – ISTRUTTORIA CLIENTE (scheda riepilogativa interna consigliata)


AV.4 – DICHIARAZIONE DEL CLIENTE (ART. 22)

AV.5 – DICH. DEL PROF. ATTESTANTE EX ART. 26 (solo se richiesta da altri prof.)


AV.6 – DICH. DEL PROF. DI ASTENSIONE DALLA ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE

AV.7 – PROCEDURA DI CONTROLLO COSTANTE NEL TEMPO


OBBLIGHI PROFESSIONISTI




ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA (artt. 17- 48)




CONSERVAZIONE DELLE INFORMAZIONI (artt. 31 – 34)



**COMUNICAZIONE DELLE VIOLAZIONI CONCERNENTI LE
LIMITAZIONI ALL'USO DEL CONTANTE (art. 51)**



**SEGNALAZIONE DELLE OPERAZIONI SOSPETTE DI
RICICLAGGIO (artt. 35 – 41)**



**OBBLIGO DI UN'ADEGUATA FORMAZIONE AI
COLLABORATORI E AI DIPENDENTI (art. 16)**

Adeguate verifica della clientela

DECLINAZIONE ITALIANA

DEL PRINCIPIO

“KNOW YOUR CUSTOMER”

(conosci il tuo cliente)

Adeguate verifica della clientela

La procedura introdotta dal D. Lgs. n. 231/2007, richiede:

- conoscenza / identificazione cliente - titolare effettivo ed eventuale esecutore
- ulteriori dati e notizie su scopo e natura della prestazione
- attribuzione di un “profilo di rischio” al cliente e all’eventuale operazione
- formazione del fascicolo
- monitoraggio costante del cliente

ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA
art. 17 d.lgs. 231/2007

- ✓ **AL CONFERIMENTO D'INCARICO PER L'ESECUZIONE DI UNA PRESTAZIONE PROFESSIONALE**
 - **CON CARATTERE DI CONTINUITA' OPPURE**
 - **DI VALORE INDETERMINATO O INDETERMINABILE**

ESEMPI :

- **OPERAZIONI SOCIETARIE STRAORDINARIE**
- **TENUTA DELLA CONTABILITA'**

ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA
art. 17 d.lgs. 231/2007

- ✓ **PER LE PRESTAZIONI PROFESSIONALI**
 - **OCCASIONALI DI BREVE DURATA**
 - **DI ATTIVITA' CIRCOSCRITTA DI IMPORTO = > A € 15.000**

ESEMPI :

- **CONTENZIOSO TRIBUTARIO**
- **REDAZIONE CONTRATTO DI LOCAZIONE CON RIFERIMENTO AL CANONE COMPLESSIVO CONTRATTUALMENTE STABILITO, ANCHE TENUTO CONTO DELLA DURATA DEL CONTRATTO MEDESIMO**
- **TRASFERIMENTO QUOTE SRL**

ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA
art. 17 d.lgs. 231/2007

SEMPRE

- **SE VI È UN SOSPETTO DI RICICLAGGIO O DI FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO (INDIPENDENTEMENTE DA QUALSIASI DEROGA, ESENZIONE O SOGLIA APPLICABILE)**
- **SE VI SONO DUBBI SU QUALUNQUE DATO – INFORMAZIONE - CIRCOSTANZA**

ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA - art. 17 c.7 D.Lgs. 231/2007

E S E N Z I O N E

- **ATTIVITA' DI MERA REDAZIONE E/O TRASMISSIONE DELLE DICHIARAZIONI DERIVANTI DA OBBLIGHI FISCALI**
- **ADEMPIMENTI IN MATERIA DI AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE ART. 2 C. 1 L. N. 12 - 1979 -
(ELABORAZIONE CEDOLINI PAGA)**

**LA CONSULENZA FISCALE O IN MATERIA DI LAVORO è
SOGGETTA AGLI ADEMPIMENTI ANTIRICICLAGGIO**

ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA

ATTIVITA' DA SVOLGERE




IDENTIFICAZIONE E VERIFICA DELL'IDENTITA' DEL CLIENTE
(carta identità-patente di guida – passaporto – porto d'armi)

SE SI TRATTA DI SOCIETA' / ASSOCIAZIONI / ENTI
SI DEVE ACCERTARE / VERIFICARE IL POTERE DI
RAPPRESENTANZA
(certificazione camerale e analoghi)

ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA

ATTIVITA' DA SVOLGERE



**IDENTIFICAZIONE DEL TITOLARE EFFETTIVO
(su dichiarazione del cliente ART. 22 e anche
tramite registri o altri documenti pubblici)**

**IL PROFESSIONISTA NON È TENUTO AD ACQUISIRE COPIA DEL
DOCUMENTO DI IDENTITÀ DEL TITOLARE EFFETTIVO**

Linee guida CNDCEC § 3.1.2

AVC TITOLARE EFFETTIVO
art. 1 c. 2 lett. pp) - art. 20 D.Lgs. n. 231-2007

**E' LA PERSONA FISICA/FISICHE DIVERSA DAL CLIENTE
NELL'INTERESSE DELLA QUALE, IN ULTIMA ISTANZA, E' RESA LA
PRESTAZIONE O E' ESEGUITA L'OPERAZIONE**

**POSSIEDE / CONTROLLA
DIRETTAMENTE / (INDIRETTAMENTE)
LA TITOLARITA' DI UNA PARTECIPAZIONE IN PERCENTUALE
SUPERIORE AL 25%
ANCHE PER IL TRAMITE DI SOCIETA' CONTROLLATE**

AVC TITOLARE EFFETTIVO
art. 20 D.Lgs. n. 231-2007

**IN VIA RESIDUALE E' LA PERSONA FISICA/FISICHE CUI E' ATTRIBUIBILE IL
CONTROLLO DELLA SOCIETA' :**

- PER LA MAGGIORANZA DEI VOTI ESERCITABILI IN ASSEMBLEA ORDINARIA**
- PER I VOTI SUFFICIENTI AD ESERCITARE UN'INFLUENZA DOMINANTE IN SEDE
ASSEMBLEARE**
- PER L'ESISTENZA DI ALCUNI VINCOLI CONTRATTUALI CHE CONSENTONO
UN'INFLUENZA DOMINANTE**



PATTO DI SINDACATO DI VOTO



VOTO PLURIMO

AVC TITOLARE EFFETTIVO

**L'INDIVIDUAZIONE DEI TITOLARI EFFETTIVI AVVERRÀ IN PRIMA
BATTUTA TRAMITE LA DICHIARAZIONE DEL CLIENTE**

**IL PROFESSIONISTA VERIFICHERÀ SU ATTI PUBBLICI – VISURE
CAMERALI – PATTI PARASOCIALI E ALTRI FONTI INFORMATIVE DI
DOMINIO PUBBLICO LA RISPONDENZA DEI DATI CONOSCIUTI
CON LA DICHIARAZIONE DEL CLIENTE**

AVC TITOLARE EFFETTIVO

NEI CASI DI CLIENTI PERSONE GIURIDICHE PRIVATE RICONOSCIUTE

- FONDATORI

- BENEFICIARI SE INDIVIDUABILI

- TITOLARI DI FUNZIONI DI DIREZIONE E AMMINISTRAZIONE

AVC TITOLARE EFFETTIVO

**I SOGGETTI OBBLIGATI CONSERVANO TRACCIA
DELLE VERIFICHE EFFETTUATE AI FINI
DELL'INDIVIDUAZIONE DEL TITOLARE EFFETTIVO**

Esempio d'individuazione del titolare effettivo di società di capitali

QUOTE DI PARTECIPAZIONE AL CAPITALE/UTILI DELLA SOCIETA' ALFA S.R.L.

Persona fisica per il 15%

Persona fisica per il 25%

Persona fisica per il 60%

E' IL TITOLARE EFFETTIVO

QUOTE DI PARTECIPAZIONE AL CAPITALE/UTILI DELLA SOCIETA' ZETA S.P.A.

Persona fisica per il 25%

Persona fisica per il 25%

Persona fisica per il 25%

Persona fisica per il 25%

L'individuazione del titolare effettivo ricadrà :

- su chi controlla la maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria;
- su chi controlla i voti sufficienti per una influenza dominante in detta assemblea;
- su chi, a seguito di particolari vincoli contrattuali, sia in grado di esercitare (in assemblea) un'influenza dominante.

Se l'applicazione dei sopra indicati criteri non consente di individuare univocamente uno o più titolari effettivi, esso coincide con la persona fisica o le persone fisiche titolari di poteri di rappresentanza

Esempio d'individuazione del titolare effettivo di società di capitali

QUOTE DI PARTECIPAZIONE AL CAPITALE/UTILI DELLA SOCIETA' KAPPA S.P.A.

Persona fisica per il 10%		
Persona fisica per il 30%		<u>E' TITOLARE EFFETTIVO</u>
Persona giuridica per il 60%	Partecipata da PF per il 50%	<u>E' TITOLARE EFFETTIVO</u>
	Partecipata da PF per il 40%	<u>E' TITOLARE EFFETTIVO</u> (anche se letteralmente la norma lo esclude)
	Partecipata da PF per il 10%	

Esempio d'individuazione del titolare effettivo di società di persone

PER MANCANZA DI UNO SPECIFICO CRITERIO DI INDIVIDUAZIONE SI APPLICA QUELLO DI CUI ALLE SOCIETÀ DI CAPITALI



Conferimento a capitale importi > al 25%

Diritto agli utili > al 25%;

SE TUTTI I SOCI :

- Conferimento a capitale importi < al 25%
- Diritto agli utili < al 25%;



LEGALI RAPPRESENTANTI

Per analogia si ritiene che il criterio sia applicabile alle associazioni tra professionisti

Esempio d'individuazione del titolare effettivo di s.a.s.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE AL CAPITALE/UTILI DELLA SOCIETA' BIANCHI s.a.s. di Mario Bianchi

S.A.S.	
SOCIO ACCOMANDANTE AL 5%	
SOCIO ACCOMANDANTE AL 30%	E' TITOLARE EFFETTIVO
SOCIO ACCOMANDANTE AL 10%	
SOCIO ACCOMANDATARIO AL 55%	E' TITOLARE EFFETTIVO

Esempio d'individuazione del titolare effettivo di s.a.s.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE AL CAPITALE/UTILI DELLA SOCIETA' ROSSI s.a.s. di Mario Rossi

SOCIO ACCOMANDANTE AL 20%

SOCIO ACCOMANDANTE AL 20%

SOCIO ACCOMANDATARIO AL 20%

SOCIO ACCOMANDATARIO AL 20%

SOCIO ACCOMANDATARIO AL 20%

Pur possedendo quote di conferimento al capitale o agli utili non superiore al 25% sono tutti e tre TITOLARI EFFETTIVI in quanto hanno la rappresentanza legale della società.

Esempio d'individuazione del titolare effettivo di condominio

Si individua nell'amministratore del condominio

Esempio d'individuazione del titolare effettivo negli enti ecclesiastici

Nella "Parrocchia" il titolare effettivo è di norma il Parroco nella stessa nominato

Nella Diocesi, il titolare effettivo potrà essere identificato nel Vescovo

Esempio d'individuazione del titolare effettivo nelle fondazioni, associazioni e comitati

Nelle fondazioni sono titolari effettivi, cumulativamente,

- *i fondatori, ove in vita,*
- *i beneficiari, se individuati o facilmente individuabili,*
- *i direttori e amministratori titolari di poteri di rappresentanza legale, direzione e amministrazione*

Nelle fondazioni i beneficiari sono in genere da individuare solo nelle c.d. “fondazioni di famiglia”, in relazione a quanto evidenziato negli atti costitutivi.

Gli amministratori (dotati di rappresentanza legale) e i direttori saranno, invece, individuati quali titolari effettivi nelle associazioni e comitati (da valutare tenendo conto delle evoluzioni del “Terzo settore “).

Esempio d'individuazione del titolare effettivo nelle società cooperative

Nel frequente caso in cui nessun socio deterrà una percentuale di capitale superiore al 25%, e i criteri individuati

- su chi controlla la maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria;
- su chi controlla i voti sufficienti per una influenza dominante in detta assemblea;
- su chi, a seguito di particolari vincoli contrattuali, sia in grado di esercitare (in assemblea) un'influenza dominante

non sortiscono esito,

il titolare effettivo/effettivi sarà individuato **nei componenti del CDA dotati di legale rappresentanza**

***D.I. MEF-MISE n. 55 del 11.3.2022 G.U. n.121 25.5.2022
entrata in vigore 9.6.2022***

NUOVO REGISTRO DEI TITOLARI EFFETTIVI

DI SOC. DI CAPITALI – ENTI – TRUST

(art.21 D.Lgs.231/2007)

In ambito UE è già operativo il sistema di interconnessione dei registri centrali dei titolari effettivi (cd. “BORIS” – Beneficial Ownership Registers Interconnection System)

D.I. MEF-MISE n. 55 del 11.3.2022 G.U. n.121 25.5.2022

NUOVO REGISTRO DEI TITOLARI EFFETTIVI DI SOC. DI CAPITALI – ENTI - TRUST (art.21 D.Lgs.231/2007)

OGGETTO E FINALITA' (art.2)

**DATI E INFORMAZIONI
RELATIVI ALLA
TITOLARITA'
EFFETTIVA**

**PREVENZIONE E
CONTRASTO DELL'USO
DEL SISTEMA
ECONOMICO E
FINANZIARIO A SCOPO DI
RICICLAGGIO E FdT**

D.I. MEF-MISE n. 55 del 11.3.2022 G.U. n.121 25.5.2022

NUOVO REGISTRO DEI TITOLARI EFFETTIVI DI SOC. DI CAPITALI – ENTI - TRUST (art.21 D.Lgs.231/2007)

art.21 dopo il D. Lgs. n. 90/2017

Le imprese dotate di personalita' giuridica tenute all'iscrizione nel Registro delle imprese di cui all'art 2188 c.c. e le persone giuridiche private tenute all'iscrizione nel Registro delle persone giuridiche private di cui al D.P.R. n. 361/2000, comunicano le informazioni relative ai propri titolari effettivi, per via esclusivamente telematica e in esenzione da imposta di bollo, al Registro delle imprese, ai fini della conservazione in apposita sezione ad accesso riservato. L'omessa comunicazione delle informazioni sul titolare effettivo e' punita con la medesima sanzione di cui all'articolo 2630 del codice civile

Sono inoltre ricompresi i trust produttivi di effetti giuridici rilevanti ai fini fiscali – art. 73 TUIR.

D.I. MEF-MISE n. 55 del 11.3.2022 G.U. n.121 25.5.2022

NUOVO REGISTRO DEI TITOLARI EFFETTIVI DI SOC. DI CAPITALI – ENTI - TRUST (art.21 D.Lgs.231/2007)

art.21 dopo il D. Lgs. n. 125/2019

AI TRUST SI AGGIUNGONO GLI ISTITUTI GIURIDICI AFFINI
STABILITI O RESIDENTI SUL TERRITORIO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

D. LGS. N. 231 – 2007
ART. 22 COMMA 5BIS

SI CONSIDERANO ISTITUTI GIURIDICI AFFINI AL TRUST GLI ENTI E GLI ISTITUTI CHE,

PER ASSETTO E FUNZIONI, DETERMINANO EFFETTI GIURIDICI EQUIVALENTI A QUELLI

DEI TRUST ESPRESSI, ANCHE AVUTO RIGUARDO ALLA DESTINAZIONE DEI BENI AD UNO

SCOPO ED AL CONTROLLO DA PARTE DI UN SOGGETTO DIVERSO DAL PROPRIETARIO,

NELL'INTERESSE DI UNO O PIÙ BENEFICIARI O PER IL PERSEGUIMENTO DI UNO SPECIFICO

FINE.

D.I. MEF-MISE n. 55 del 11.3.2022 G.U. n.121 25.5.2022

NUOVO REGISTRO DEI TITOLARI EFFETTIVI DI SOC. DI CAPITALI – ENTI - TRUST (art.21 D.Lgs.231/2007)

DA EMANARE

DISCIPLINARE TECNICO PER GARANTIRE LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
SOTTOPOSTO ALLA PREVENTIVA VERIFICA DEL GARANTE PRIVACY
doveva essere emanato entro 9 luglio 2022

DA EMANARE

DECRETO MISE PER LE SPECIFICHE TECNICHE DEL FORMATO ELETTRONICO
DELLA COMUNICAZIONE – TRAMITE «COMUNICA»
doveva essere emanato entro 8 agosto 2022

DA EMANARE

DECRETO MISE-MEF PER DIRITTI DI SEGRETERIA
doveva essere emanato entro 8 agosto 2022

DA EMANARE

DECRETO MISE PER OPERATIVITÀ DEL SISTEMA DA CUI SCATTERANNO I 60
GIORNI PER EFFETTUARE LE COMUNICAZIONI
doveva essere emanato entro 8 agosto 2022

D.I. MEF-MISE n. 55 del 11.3.2022 G.U. n.121 25.5.2022

NUOVO REGISTRO DEI TITOLARI EFFETTIVI DI SOC. DI CAPITALI – ENTI - TRUST (art.21 D.Lgs.231/2007)

REGISTRO DELLE IMPRESE

SEZIONE AUTONOMA

dati e le informazioni sulla
titolarità effettiva di
imprese dotate di
personalità giuridica e di
persone giuridiche private

SEZIONE SPECIALE

informazioni sulla titolarità
effettiva dei trust produttivi di
effetti giuridici rilevanti a fini
fiscali, nonché' degli istituti
giuridici affini, stabiliti o
residenti sul territorio della
Repubblica italiana

I dati saranno disponibili per 10 anni dall'ultima comunicazione / conferma

D.I. MEF-MISE n. 55 del 11.3.2022 G.U. n.121 25.5.2022

NUOVO REGISTRO DEI TITOLARI EFFETTIVI DI SOC. DI CAPITALI – ENTI - TRUST (art.21 D.Lgs.231/2007)

SOGGETTI OBBLIGATI ALLA COMUNICAZIONE (art. 3)

IMPRESE DOTATE DI PERSONALITÀ GIURIDICA:

- SRL
- SPA
- SAPA
- COOPERATIVE

TRUST PRODUTTIVI DI EFFETTI GIURIDICI
RILEVANTI A FINI FISCALI E DI ISTITUTI GIURIDICI
AFFINI AL TRUST STABILITI O RESIDENTI SUL
TERRITORIO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Vedi
art. 1 c.2 lett. g)
D.I. n.55/2022

PERSONE GIURIDICHE PRIVATE:

- ASSOCIAZIONI • FONDAZIONI • ALTRE ISTITUZIONI DI CARATTERE PRIVATO CHE ACQUISTANO LA PERSONALITÀ GIURIDICA MEDIANTE ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE PERSONE GIURIDICHE ISTITUITO PRESSO LE PREFETTURE E PRESSO LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME EX DPR N. 361/2000

D.I. MEF-MISE n. 55 del 11.3.2022 G.U. n.121 25.5.2022

NUOVO REGISTRO DEI TITOLARI EFFETTIVI DI SOC. DI CAPITALI – ENTI - TRUST (art.21 D.Lgs.231/2007)



D.I. MEF-MISE n. 55 del 11.3.2022 G.U. n.121 25.5.2022

NUOVO REGISTRO DEI TITOLARI EFFETTIVI DI SOC. DI CAPITALI – ENTI - TRUST (art.21 D.Lgs.231/2007)

CONTROINTERESSATI ALL'ACCESSO

COLORO CHE INDICANO NELLA COMUNICAZIONE RELATIVA
ALLE INFORMAZIONI ATTINENTI ALLA TITOLARITÀ
EFFETTIVA, LE **CIRCOSTANZE ECCEZIONALI** CHE
ESCLUDONO L'ACCESSO DI TERZI AI DATI ED INFORMAZIONI,
IN TUTTO O IN PARTE.

frode, rapimento, ricatto, estorsione, molestia, violenza o intimidazione ovvero qualora il
titolare effettivo sia una persona incapace o minore d'età

D.I. MEF-MISE n. 55 del 11.3.2022 G.U. n.121 25.5.2022

NUOVO REGISTRO DEI TITOLARI EFFETTIVI DI SOC. DI CAPITALI – ENTI - TRUST (art.21 D.Lgs.231/2007)

COME SI DEVONO COMUNICARE I DATI E LE INFORMAZIONI (art.3)

MEDIANTE

AUTOCERTIFICAZIONE

ARTT. 46 E 47 DEL TUDA

FIRMATA DIGITALMENTE DALL'AMMINISTRATORE

D.I. MEF-MISE n. 55 del 11.3.2022 G.U. n.121 25.5.2022

NUOVO REGISTRO DEI TITOLARI EFFETTIVI DI SOC. DI CAPITALI – ENTI - TRUST (art.21 D.Lgs.231/2007)

QUANDO SI DEVONO EFFETTUARE LE COMUNICAZIONI (art.3)

ENTRO 60 GG DALLA DATA
DI ISTITUZIONE DEL
REGISTRO PER LE IMPRESE
GIÀ ESISTENTI

ENTRO 30 GIORNI DA UNA
NUOVA COSTITUZIONE O
VARIAZIONE

ANNUALMENTE (Entro 12 mesi dall'ultima comunicazione)
PER CONFERMARE I DATI

PER LE P.G. OBBLIGATE AL DEPOSITO DEL BILANCIO POTRÀ AVVENIRE IN
CONTEMPORANEA

D.I. MEF-MISE n. 55 del 11.3.2022 G.U. n.121 25.5.2022

NUOVO REGISTRO DEI TITOLARI EFFETTIVI DI SOC. DI CAPITALI – ENTI - TRUST (art.21 D.Lgs.231/2007)

QUALI DATI SI DEVONO COMUNICARE (art. 4)

I DATI IDENTIFICATIVI E LA
CITTADINANZA DELLE PERSONE
FISICHE TITOLARI EFFETTIVI

L'INDICAZIONE DELLE CIRCOSTANZE
ECCEZIONALI, AI FINI DELL'ESCLUSIONE
DELL'ACCESSO ALLE INFORMAZIONI
SULLA TITOLARITA' EFFETTIVA, E
INDIRIZZO P.E.C. DI RICEVIMENTO

PER LE IMPRESE DOTATE DI
PERSONALITA' GIURIDICA
L'ENTITA' DELLA PARTECIPAZIONE
AL CAPITALE > 25%

PER LE P.G. PRIVATE
IL C.F. - LA DENOMINAZIONE-
LE SEDI LEGALE E OPERATIVA- INDIRIZZO PEC

PER I TRUST E GLI ISTITUTI GIURIDICI AFFINI
– IL C.F. - LA DENOMINAZIONE- GLI
ESTREMI DI COSTITUZIONE

D.I. MEF-MISE n. 55 del 11.3.2022 G.U. n.121 25.5.2022

NUOVO REGISTRO DEI TITOLARI EFFETTIVI DI SOC. DI CAPITALI – ENTI - TRUST (art.21 D.Lgs.231/2007)

AUTORITA' CHE POSSONO ACCEDERE AI DATI (art. 5)

MEF

DI VIGILANZA
DEL SETTORE

UIF

AUTORITA'
GIUDIZIARIA

DIA

NSPV - GdF

AUTORITA' PREPOSTE AL CONTRASTO
ALL'EVASIONE FISCALE (da regularsi e per il
perseguimento delle sole finalità di contrasto
dell'evasione fiscale)

DNAA


D.I. MEF-MISE n. 55 del 11.3.2022 G.U. n.121 25.5.2022

NUOVO REGISTRO DEI TITOLARI EFFETTIVI DI SOC. DI CAPITALI – ENTI - TRUST (art.21 D.Lgs.231/2007)



D.I. MEF-MISE n. 55 del 11.3.2022 G.U. n.121 25.5.2022

NUOVO REGISTRO DEI TITOLARI EFFETTIVI DI SOC. DI CAPITALI – ENTI - TRUST (art.21 D.Lgs.231/2007)



D.I. MEF-MISE n. 55 del 11.3.2022 G.U. n.121 25.5.2022

NUOVO REGISTRO DEI TITOLARI EFFETTIVI DI SOC. DI CAPITALI – ENTI - TRUST (art.21 D.Lgs.231/2007)



D.I. MEF-MISE n. 55 del 11.3.2022 G.U. n.121 25.5.2022

NUOVO REGISTRO DEI TITOLARI EFFETTIVI DI SOC. DI CAPITALI – ENTI - TRUST (art.21 D.Lgs.231/2007)

SANZIONI PER MANCATA COMUNICAZIONE E CONTROLLI (art.4)

CAMERE DI
COMMERCIO

AI SENSI ART. 2630 C.C.

LEGGE N.689/1981

CONTROLLO
AUTOCERTIFICAZIONI
AI SENSI DEL TUDA

DA 103 a 1.032 EURO

SE LA COMUNICAZIONE AVVIENE
ENTRO 30 GG LA SANZIONE E'
RIDOTTA A 1/3

D.I. MEF-MISE n. 55 del 11.3.2022 G.U. n.121 25.5.2022

NUOVO REGISTRO DEI TITOLARI EFFETTIVI DI SOC. DI CAPITALI – ENTI - TRUST (art.21 D.Lgs.231/2007)

ALTRI SOGGETTI CHE POSSONO ACCEDERE AI DATI (art. 7)

SEZIONE AUTONOMA
IMPRESE P.G. E P.G. PRIVATE

A RICHIESTA MA SENZA LIMITAZIONI
DA PARTE DEL PUBBLICO
TRANNE IN PRESENZA DI
CONTROINTERESSATI



DATI ANAGRAFICI -
CITTADINANZA – RESIDENZA -
CONDIZIONI DA CUI RISULTI
TITOLARITA' EFFETTIVA
(% PARTECIPAZIONE AL
CAPITALE- VOTI ESERCITABILI IN
ASSEMBLEA - ECC)

D.I. MEF-MISE n. 55 del 11.3.2022 G.U. n.121 25.5.2022

NUOVO REGISTRO DEI TITOLARI EFFETTIVI DI SOC. DI CAPITALI – ENTI - TRUST (art.21 D.Lgs.231/2007)

ALTRI SOGGETTI CHE POSSONO ACCEDERE AI DATI (art. 7)

SEZIONE SPECIALE

TRUST E ISTITUTI GIURIDICI AFFINI

RICHIESTA MOTIVATA DI ACCESSO
SE LA CONOSCENZA E' NECESSARIA PER CURARE O
DIFENDERE UN INTERESSE PER UNA SITUAZIONE
GIURIDICAMENTE TUTELATA SU EVIDENZE
CONCRETE E DOCUMENTATE DI DIFFORMITA' TRA
TITOLARITA' EFFETTIVA E LEGALE



**L'INTERESSE DEVE ESSERE :
DIRETTO / CONCRETO / ATTUALE**

**ENTRO 20 GIORNI LA CCIAA CONSENTE
L'ACCESSO O COMUNICA IL DINIEGO
VIGE SILENZIO-DISSENSO**

D.I. MEF-MISE n. 55 del 11.3.2022 G.U. n.121 25.5.2022

NUOVO REGISTRO DEI TITOLARI EFFETTIVI DI SOC. DI CAPITALI – ENTI - TRUST (art.21 D.Lgs.231/2007)

PRESENZA DI CONTROINTERESSATO (art. 7)

LA CCIAA TRASMETTE LA RICHIESTA VIA
PEC AL CONTROINTERESSATO



ENTRO 10 GIORNI IL CONTROINTERESSATO
PUO' TRASMETTERE UNA MOTIVATA
OPPOSIZIONE



LA CCIAA VALUTA ED ENTRO 20 GG DALLA
RICHIESTA PUO' INVIARE DINIEGO MOTIVATO
ALL'ACCESSO AI DATI ANCHE IN TUTTO O IN PARTE

VIGE SILENZIO-DISSENSO

SOGGETTI TENUTI ALLA COMUNICAZIONE

**ACQUISIZIONE DATI PER LA SUCCESSIVA
COMUNICAZIONE OGGETTO DEL
PROVVEDIMENTO**

D. LGS. N. 231 – 2007
ART. 22 OBBLIGHI DEL CLIENTE DOPO IL D.LGS. N. 90-2017

I CLIENTI FORNISCONO PER ISCRITTO, SOTTO LA PROPRIA
RESPONSABILITÀ, TUTTE LE INFORMAZIONI NECESSARIE E AGGIORNATE PER
CONSENTIRE AI SOGGETTI OBBLIGATI DI ADEMPIERE AGLI OBBLIGHI DI
ADEGUATA VERIFICA




ORIGINE DELL'ADEMPIMENTO A CARICO DELLE SOCIETÀ' E DEGLI ALTRI SOGGETTI

**LE IMPRESE DOTATE DI PERSONALITÀ GIURIDICA E LE PERSONE GIURIDICHE PRIVATE
OTTENGONO E CONSERVANO, PER UN PERIODO NON INFERIORE A CINQUE ANNI,
INFORMAZIONI ADEGUATE, ACCURATE E AGGIORNATE SULLA PROPRIA TITOLARITÀ
EFFETTIVA E LE FORNISCONO AI SOGGETTI OBBLIGATI, IN OCCASIONE DEGLI
ADEMPIMENTI STRUMENTALI ALL'ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA**

** IN VIGORE DAL 4.7.2017*

D. LGS. N. 231 – 2007
*ART. 22 OBBLIGHI DEL CLIENTE COME MODIFICATO DAL D.LGS. N. 90-2017 **



** IN VIGORE DAL 4.7.2017*

D. LGS. N. 231 – 2007

ART. 22 OBBLIGHI DEL CLIENTE COME MODIFICATO DAL D.LGS. N. 90-2017

LE INFORMAZIONI INERENTI LE IMPRESE DOTATE DI PERSONALITA' GIURIDICA TENUTE ALL'ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE ART. 2188 C.C., SONO ACQUISITE, A CURA DEGLI AMMINISTRATORI, (*RICHIEDENDOLE AL TITOLARE EFFETTIVO INDIVIDUATO AI SENSI DELL'ART.20 ANCHE **) SULLA BASE DI QUANTO RISULTANTE DALLE SCRITTURE CONTABILI E DAI BILANCI, DAL LIBRO DEI SOCI, DALLE COMUNICAZIONI RELATIVE ALL'ASSETTO PROPRIETARIO O AL CONTROLLO DELL'ENTE, CUI L'IMPRESA E' TENUTA SECONDO LE DISPOSIZIONI VIGENTI NONCHE' DALLE COMUNICAZIONI RICEVUTE DAI SOCI E DA OGNI ALTRO DATO A LORO DISPOSIZIONE

*** AGGIUNTO DAL D. LGS. N. 125 /2019 IN VIGORE DAL 10/11/2019**

D. LGS. N. 231 – 2007
ART. 22 OBBLIGHI DEL CLIENTE COME MODIFICATO DAL D.LGS. N. 90-2017

LE INFORMAZIONI INERENTI *LE PERSONE GIURIDICHE PRIVATE*, TENUTE ALL'ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE PERSONE GIURIDICHE PRIVATE DI CUI AL D.P.R. n. 361/2000, SONO ACQUISITE DAL FONDATORE, OVE IN VITA OVVERO DAI SOGGETTI CUI E' ATTRIBUITA LA RAPPRESENTANZA E L'AMMINISTRAZIONE DELL'ENTE (*RICHIEDENDOLE AL TITOLARE EFFETTIVO INDIVIDUATO AI SENSI DELL'ART.20 ANCHE **) SULLA BASE DI QUANTO RISULTANTE DALLO STATUTO, DALL'ATTO COSTITUTIVO, DALLE SCRITTURE CONTABILI E DA OGNI ALTRA COMUNICAZIONE O DATO A LORO DISPOSIZIONE.

*** AGGIUNTO DAL D. LGS. N. 125 /2019 IN VIGORE DAL 10/11/2019**

I FIDUCIARI DI TRUST ESPRESSI, DISCIPLINATI AI SENSI DELLA L. n 364-1989 , **OTTENGONO E DETENGONO** INFORMAZIONI ADEGUATE, ACCURATE E AGGIORNATE SULLA TITOLARITA' EFFETTIVA DEL TRUST, PER TALI INTENDENDOSI QUELLE RELATIVE ALL'IDENTITA' DEL FONDATORE, DEL FIDUCIARIO O DEI FIDUCIARI, DEL GUARDIANO OVVERO DI ALTRA PERSONA PER CONTO DEL FIDUCIARIO, OVE ESISTENTI, DEI BENEFICIARI O CLASSE DI BENEFICIARI E DELLE ALTRE PERSONE FISICHE CHE ESERCITANO IL CONTROLLO SUL TRUST E DI QUALUNQUE ALTRA PERSONA FISICA CHE ESERCITA, IN ULTIMA ISTANZA, IL CONTROLLO SUI BENI CONFERITI NEL TRUST ATTRAVERSO LA PROPRIETA' DIRETTA O INDIRETTA O ATTRAVERSO ALTRI MEZZI.

I FIDUCIARI DI TRUST ESPRESSI CONSERVANO TALI INFORMAZIONI PER UN PERIODO NON INFERIORE A CINQUE ANNI DALLA CESSAZIONE DEL LORO STATO DI FIDUCIARI E LE RENDONO PRONTAMENTE ACCESSIBILI ALLE AUTORITA' DI CUI ALL'ART.21, C. 2, LETT. A) E B).

I MEDESIMI FIDUCIARI CHE, IN TALE VESTE, INSTAURANO UN RAPPORTO CONTINUATIVO O PROFESSIONALE OVVERO ESEGUONO UNA PRESTAZIONE OCCASIONALE DICHIARANO IL PROPRIO STATO AI SOGGETTI OBBLIGATI.

I FIDUCIARI DI **TRUST ESPRESSI**, DISCIPLINATI AI SENSI DELLA L. N 364-1989, NONCHE' LE PERSONE CHE ESERCITANO DIRITTI, POTERI E FACOLTA' EQUIVALENTI **IN ISTITUTI GIURIDICI AFFINI**, PURCHE' STABILITI O RESIDENTI SUL TERRITORIO DELLA REPUBBLICA ITALIANA, OTTENGONO E DETENGONO INFORMAZIONI ADEGUATE, ACCURATE E AGGIORNATE SULLA TITOLARITA' EFFETTIVA DEL TRUST, O DELL'ISTITUTO GIURIDICO AFFINE, PER TALI INTENDENDOSI QUELLE RELATIVE ALL'IDENTITA' DEL COSTITUENTE O DEI COSTITUENTI, DEL FIDUCIARIO O DEI FIDUCIARI, DEL GUARDIANO O DEI GUARDIANI OVVERO DI ALTRA PERSONA PER CONTO DEL FIDUCIARIO, OVE ESISTENTI, DEI BENEFICIARI O CLASSE DI BENEFICIARI E DELLE ALTRE PERSONE FISICHE CHE ESERCITANO IL CONTROLLO SUL TRUST O SULLO ISTITUTO GIURIDICO AFFINE E DI QUALUNQUE ALTRA PERSONA FISICA CHE ESERCITA, IN ULTIMA ISTANZA, IL CONTROLLO SUI BENI CONFERITI NEL TRUST O NELL'ISTITUTO GIURIDICO AFFINE ATTRAVERSO LA PROPRIETA' DIRETTA O INDIRETTA O ATTRAVERSO ALTRI MEZZI.

** **VARIATO DAL D. LGS.N. 125-2019 IN VIGORE DAL 10/11/2019***

I FIDUCIARI DI TRUST ESPRESSI E LE PERSONE CHE ESERCITANO DIRITTI, POTERI E FACOLTA' EQUIVALENTI IN ISTITUTI GIURIDICI AFFINI CONSERVANO LE INFORMAZIONI PER UN PERIODO NON INFERIORE A CINQUE ANNI DALLA CESSAZIONE DEL LORO STATO DI FIDUCIARI E LE RENDONO PRONTAMENTE ACCESSIBILI ALLE AUTORITA' ART. 21, C. 2, LETT. A) E B) (MEF-DIA-GdF NSPV ecc.)

I MEDESIMI FIDUCIARI CHE, IN TALE VESTE, INSTAURANO UN RAPPORTO CONTINUATIVO O PROFESSIONALE OVVERO ESEGUONO UNA PRESTAZIONE OCCASIONALE DICHIARANO IL PROPRIO STATO AI SOGGETTI OBBLIGATI.

*** *VARIATO DAL D. LGS.N. 125-2019 IN VIGORE DAL 10/11/2019***

SI CONSIDERANO ISTITUTI GIURIDICI AFFINI AL TRUST GLI ENTI E GLI ISTITUTI CHE,

PER ASSETTO E FUNZIONI, DETERMINANO EFFETTI GIURIDICI EQUIVALENTI A QUELLI

DEI TRUST ESPRESSI, ANCHE AVUTO RIGUARDO ALLA DESTINAZIONE DEI BENI AD UNO

SCOPO ED AL CONTROLLO DA PARTE DI UN SOGGETTO DIVERSO DAL PROPRIETARIO,

NELL'INTERESSE DI UNO O PIÙ BENEFICIARI O PER IL PERSEGUIMENTO DI UNO SPECIFICO

FINE.

** **VARIATO DAL D. LGS.N. 125-2019 IN VIGORE DAL 10/11/2019***

D. LGS. N. 231 – 2007
ART. 21 COMUNICAZIONE E ACCESSO ALLE INFORMAZIONI SULLA
TITOLARITA' EFFETTIVA DI PERSONE GIURIDICHE E TRUST

I SOGGETTI OBBLIGATI CHE CONSULTANO IL REGISTRO DEI TITOLARI EFFETTIVI A

SUPPORTO DEGLI ADEMPIMENTI DI ADEGUATA VERIFICA DEL TITOLARE EFFETTIVO

ACQUISISCONO E CONSERVANO PROVA DELL'ISCRIZIONE DEL TITOLARE EFFETTIVO IN

DETTO REGISTRO OVVERO CONSERVANO UN ESTRATTO DEL REGISTRO ATTO A

DIMOSTRARLO

* *VARIATO DAL D. LGS.N. 125-2019 IN VIGORE DAL 10/11/2019*

SCHEMA RIASSUNTIVO PRINCIPALI PUNTI D'INTERESSE

- **OTTENIMENTO E DETENZIONE** DA PARTE DEGLI AMMINISTRATORI DI IMPRESE DOTATE DI PERSONALITA' GIURIDICA O DELLE PERSONE GIURIDICHE PRIVATE , DEI FIDUCIARI DI TRUST ESPRESSI E FIGURE EQUIVALENTI NEGLI ISTITUTI GIURIDICI AFFINI AD ESSI , **DELLE INFORMAZIONI SULLE PERSONE FISICHE TITOLARI EFFETTIVI** (DISPOSIZIONI DEL 2017 E DEL 2019)
- COMPILAZIONE **AUTOCERTIFICAZIONE** PER LA COMUNICAZIONE DEI PREDETTI DATI E INFORMAZIONI DA TRASMETTERE APPONENDO **LA FIRMA DIGITALE DELL'AMMINISTRATORE**
- **TRASMISSIONE** DELLE INFORMAZIONI AL REGISTRO DELLE IMPRESE
- **ACCESSO** DA PARTE DEI SOGGETTI OBBLIGATI A SUPPORTO DELL'ESECUZIONE DELL'A.V.C.
- **SEGNALAZIONE** AL REGISTRO IMPRESE DI EVENTUALI DIFFORMITA' TRA I DATI DEL REGISTRO E QUELLI IN POSSESSO DEI SOGGETTI OBBLIGATI

-
-

GRAZIE PER L'ATTENZIONE E BUON LAVORO